



# SocioSanitaria Sonninese S.r.l.

Piazza Garibaldi, 1 – 04010 Sonnino (LT)  
Cod. Fisc. e P. IVA 02329330597

Scrittura Privata  
AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI  
ELABORAZIONE DATI  
E CONSULENZA TECNICA

stipulato in data 02 Gennaio 2014

tra

**SOCIOSANITARIA SONNINESE SRL**

società a responsabilità limitata avente sede legale in Sonnino (LT) alla Piazza Garibaldi n°1, iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Latina al n° LT\_162878 e con partita IVA e codice fiscale n° 02329330597, in persona del suo

Presidente Augusto Rufo, nato a Latina il 09.03.1968, C.F. RFUGST68C09E472K e domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata

“ **Società** “ ;

e

la Sig.ra **FRANCESCA PETRILLI** , nata a Roma il 15.12.1970, con domicilio fiscale in Latina alla Via nino Bixio n° 22, C.F. PTRFNC70T55H501W e Partita IVA n°

02670420591, nella qualità di Revisore Contabile e Dottore Commercialista, di seguito denominata

“ **Studio** “ ;

PREMESSO CHE

- è sorta la necessità per la **Società** di acquisire i servizi oggetto del presente contratto quale ampliamento del contratto in essere;
- lo **Studio** è professionista operante, mediante idonea organizzazione e l'ausilio di specifici collaboratori, nel campo della gestione ed elaborazione dei dati aziendali e nella fornitura di servizi per l'elaborazione degli adempimenti dei dati contabili, contrattuali ed in materia di elaborazione paghe e contributi, nonché nell'elaborazione di progetti e piani industriali e nella consulenza degli stessi, nel campo delle gestioni integrate del ciclo dei rifiuti, ed è considerato dalla **Società** idoneo per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate  
si conviene e si stipula quanto segue.**

**Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

1.1 Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Disciplinare Tecnico (allegato A).

**Articolo 2 Definizioni**

2.1 Nel corpo del presente contratto, con il termine:

- a) “**Studio**” s’intende il Professionista che, con l’erogazione di servizi di elaborazione dati specialistica e di consulenza è preposto allo svolgimento dei servizi di cui all’allegato A);
- b) “**Società**” s’intende l’impresa che ha affidato allo Studio l’esecuzione dei servizi sopramenzionati;
- c) “**Disciplinare tecnico**” s’intende l’insieme dei prospetti concernenti le prestazioni incluse nel contratto, le prestazioni escluse dal contratto e le modalità e termini di pagamento.

**Articolo 3 Oggetto del contratto**

3.1 la **Società** affida allo **Studio**, che accetta, l’incarico di erogare, tramite la propria organizzazione professionale, l’assistenza e l’elaborazione dei dati amministrativi e fiscali, nonché l’elaborazione e gli adempimenti relativi alle paghe ed alla consulenza nel settore dei rifiuti, meglio descritti nell’allegato A) sotto la voce “ prestazioni incluse nel contratto”.

**Articolo 4 Variazioni**

4.1 Le parti prendono atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che è facoltà della **Società** apportare variazioni all’elenco delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle prestazioni definite nell’allegato A) come escluse dal contratto. Dette variazioni avranno effetto e dovranno essere approvate dalle parti esclusivamente in forma scritta, convenendo i compensi per le stesse.

**Articolo 5 Durata e recesso anticipato**

5.1 L’incarico viene conferito per anni 5 dalla data di stipula della presente scrittura privata ed accettato in via continuativa e lo **Studio** garantisce le proprie prestazioni durante tutto il periodo contrattuale, fatto salvo il periodo di chiusura per ferie e della durata della settimana lavorativa come determinata dal competente contratto di lavoro dipendente.

- 5.2 E' data facoltà ad entrambi le parti di recedere dal contratto con preavviso scritto che dovrà pervenire a mezzo raccomandata a.r. entro il termine essenziale di 2 (due) mesi prima del 31 dicembre di ogni anno, e per giusta causa.
- 5.3 Fermo restando quanto stabilito nei precedenti punti 5.1 e 5.2, l'esercizio della facoltà di recesso da parte della **Società** in epoca diversa e/o con diverse modalità di esercizio comporterà per quest'ultimo l'onere di tenere indenne lo **Studio** per le spese sostenute, i servizi erogati ed il mancato guadagno.
- 5.4 Lo **Studio** avrà facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo con avviso inoltrato mediante lettera raccomandata a.r. nel rispetto del preavviso di giorni 30 (trenta). Si considera giustificato motivo il mancato pagamento del corrispettivo, e di inadempimento della **Società** nei termini di consegna dei documenti.
- 5.5 In tali casi lo **Studio** si impegna a dare l'assistenza che la **Società** potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l'attività possa continuare senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni ed il supporto necessario al passaggio di consegne, previa integrale definizione delle eventuali competenze sospese.

#### **Articolo 6 Obblighi e adempimenti**

- 6.1 lo **Studio** si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, per quanto reso possibile dalla documentazione prodotta dalla **Società**, dal rispetto delle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte e dalla collaborazione prestata alle richieste dello **Studio**.
- 6.2 lo **Studio** si obbliga comunque a eseguire le attività contenute nel Disciplinare Tecnico secondo le modalità indicate dalla **Società** ovvero secondo quelle diversamente concordate con la **Società** stessa.
- 6.3 lo **Studio** si obbliga ad avvalersi di personale altamente specializzato iscritti agli Albi Professionali in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
- 6.4 lo **Studio** si obbliga a consentire alla **Società** di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.
- 6.5 lo **Studio** si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali.
- 6.6 la **Società** si obbliga a comunicare tutte quelle informazioni e a porre in essere tutti quei comportamenti necessari al fine di consentire e/o agevolare lo **Studio** nello svolgimento del proprio servizio; in particolare la **Società** è tenuta a:

- a. mettere a disposizione dello **Studio** la propria organizzazione amministrativa;
- b. identificare e comunicare per iscritto il proprio personale che interagisce con lo **Studio** nella gestione dei servizi descritti nel Disciplinare Tecnico;
- c. svolgere tutte le attività di propria competenze necessarie al rispetto dei termini e delle specifiche tecniche legate al corretto espletamento di quanto previsto nell'allegato A).
- d. consegnare la documentazione e i dati tutti necessari per lo svolgimento dell'incarico affidato allo **Studio** entro il giorno otto di ciascun mese.

6.7 Le parti si obbligano, inoltre, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

6.8 Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici dello **Studio** e/o della **Società** dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici.

6.9 lo **Studio** viene esplicitamente esonerato dalla **Società** da ogni responsabilità in caso di :

- a. mancato rispetto dei termini da parte della **Società** nella consegna e nella restituzione dei documenti e degli elaborati;
- b. ritardi dovuti a scioperi del personale addetto al servizio e/o cause di forza maggiore come meglio disciplinato dall'Art. 9;
- c. inesattezza ed incompletezza o non veridicità dei dati dei documenti consegnati allo **Studio** dalla **Società** medesima.

#### Articolo 7 Obblighi assicurativi

7.1 Ferma restando la responsabilità diretta dello **Studio** ai sensi di quanto stabilito all'articolo 6 (Obblighi e adempimenti) quest'ultimo, a sue cure e spese, stipulerà e manterrà in essere, per tutto il periodo in cui verranno forniti i Servizi previsti dal Disciplinare Tecnico, un contratto di assicurazione per la responsabilità civile con primaria compagnia.

#### Articolo 8 Obblighi di riservatezza

8.1 Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo né in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che lo **Studio** sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

8.3 Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### **Articolo 9 Forza Maggiore**

9.1 Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte inadempiente e quest'ultima abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

9.2 La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

9.3 In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare e continuativo funzionamento dei servizi ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione alla controparte a mezzo raccomandata A.R..

#### **Articolo 10 Corrispettivo**

10.1 Il corrispettivo comprende e remunera di norma le sole prestazioni contrattualmente convenute indicate nell'allegato "**Disciplinare Tecnico**" da ritenersi come incluse nel presente contratto. Sono quindi estranee di norma quelle ivi considerate come espressamente escluse salvo che non siano espletate su richiesta scritta del Cliente o erogate per motivi di necessità od urgenza.

10.2 Tutte le prestazioni comunque erogate verranno addebitate ed incassate in conformità con le modalità e termini di pagamento previsti nell'allegato A).

10.3 Il corrispettivo e le altre tariffe devono ritenersi automaticamente aggiornate con il mese di gennaio di ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi ISTAT per le famiglie riferito all'anno precedente.

10.4 Qualsiasi ulteriore servizio diverso da quanto pattuito e/o indicato nell'allegato A) sarà compensato e determinato in ragione di quanto disposto dalla fattispecie e dalla complessità della prestazione stessa. Tali compensi saranno quantificati e sottoposti in forma scritta alla **Società** che dovrà sottoscriverli per accettazione.

#### **Articolo 11 Risoluzione e recesso**

11.1 Di fronte all'inadempimento della **Società** ad una qualsiasi delle obbligazioni in questa sede

assunte, lo **Studio** potrà intimare per iscritto di porre rimedio a tale inadempimento entro un congruo termine, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, lo **Studio** medesima potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto con effetto immediato e senza che ciò maturi in capo alla medesima responsabilità alcuna.

11.2 A partire dalla comunicazione di risoluzione e in ogni caso di recesso, lo **Studio** darà l'assistenza che la **Società** potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per fare sì che il servizio aziendale possa continuare senza interruzioni e per facilitare l'ordinato trasferimento dell'esecuzione del servizio a chi la **Società** abbia designato. lo **Studio** quindi continuerà a eseguire, dopo il ricevimento della comunicazione di cessazione, quelle parti del servizio in corso di esecuzione di cui la **Società** potrà ragionevolmente richiedere la continuazione, purché corrisponda preventivamente i corrispettivi dovuti sia per i servizi resi in precedenza che per i servizi previsti in seguito a tale richiesta.

#### **Articolo 12 Rapporto Fiduciario**

12.1 Ferme restando tutte le dichiarazioni e le garanzie sopracitate, le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario instaurato tra le parti stesse. Pertanto le parti si impegnano reciprocamente a:

- a) adoperarsi in buona fede affinché l'esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l'utilità reciproca;
- b) eseguire anche prestazioni non previste, qualora queste appaiano strumentalmente indispensabili per l'attuazione del rapporto di collaborazione;
- c) operare con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del contratto;
- d) comunicare tempestivamente circostanze di cui siano venute a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del contratto.

12.2 Le parti si impegnano inoltre a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche al contratto, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche ai presupposti alla base del rapporto.

#### **Articolo 13 Contenzioso**

13.1 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto nessuna esclusa verranno rimesse a un Collegio arbitrale formato da tre arbitri dei quali due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dai due arbitri così nominati o, in difetto di accordo, dal

Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Latina. Il Collegio arbitrale si pronuncerà secondo le forme dell'arbitrato rituale. Gli arbitri emetteranno il lodo arbitrale entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione scritta dell'incarico da parte del terzo arbitro.

13.2 Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto, valgono, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

**Articolo 14 Consenso al trattamento dei dati**

14.1 Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Latina, li 02/01/2014

**SocioSanitaria Sonninese Srl**  
**Il Presidente**

---

**Rag. Francesca Petrilli**

---